Oscuramento disposto
Numero registro generale 4168/2026
Numero sezionale 3941/2026
Numero di raccolta generale 28952/2026
Data pubblicazione 12/11/2026

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Dott.ssa Maria Acierno	Presidente
Dott.ssa Laura Scalia	Consigliere
Dott. Alberto Pazzi	Consigliere
Dott. Eduardo Campese	Consigliere – rel.
Dott.ssa Eleonora Reggiani	Consigliere

Oggetto

PROTEZIONE INTERNAZIONALE. PROCURA SPECIALE NULLA.

Ud. 04/11/2026 CC
Cron.
R.G.N. 4168/2026

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso n. 4168/2026 r.g. proposto da:

[redacted] elettivamente domiciliato in Cuneo, alla via [redacted] lo studio dell'Avvocato [redacted], che lo rappresenta ed assiste giusta procura speciale allegata in atti.

-ricorrente-

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro *pro tempore*.

-intimato-

avverso il decreto, n. cron. 434/2026, emesso dal TRIBUNALE DI GENOVA il 27/01/2026.

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 04/11/2026 dal Consigliere dott. Eduardo Campese.

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso *ex* artt. 35 e 35-*bis* del d.lgs. n. 25 del 2008 tempestivamente depositato innanzi al Tribunale di Genova, [redacted]

Firmato Da: MARIA ACIERNO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 70b5f127a964ede7

impugnò la decisione, emessa con procedura accelerata il 28 maggio 2025, con la quale la Commissione Territoriale di Torino – Sezione di Genova aveva respinto la sua domanda di protezione internazionale ritenendola manifestamente infonda.

Si costituì il Ministero dell'Interno – Commissione Territoriale di Torino – Sezione di Genova, chiedendo il rigetto del ricorso, mentre il Pubblico Ministero, benché reso edotto del giudizio, non intervenne, né evidenziò cause ostative per la protezione internazionale.

Disattesa l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato articolata nel ricorso, la trattazione del procedimento proseguì con le modalità di cui all'art. 127-*ter* cod. proc. civ. e con rinnovo dell'audizione del [redacted] all'esito della quale il tribunale suddetto, in composizione collegiale, con decreto del 27 gennaio 2026, n. 434, rigettò la domanda di quest'ultimo.

1.1. Quel giudice, ritenuto non credibile il racconto dell'istante, negò la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di ciascuna delle forme di tutela da lui invocate.

2. Per la cassazione di questo decreto, [redacted] ha proposto ricorso affidato a due motivi. Il Ministero dell'Interno non si è costituito nei termini di legge, ma ha depositato un "*atto di costituzione*" al solo fine di prendere eventualmente parte alla udienza di discussione ex art. 370, comma 1, cod. proc. civ.

In data 18/23 aprile 2026, la consigliera delegata ha depositato una proposta di definizione anticipata del giudizio *ex* art. 380-*bis* cod. proc. civ., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022.

Con istanza dell'11 maggio 2026, il ricorrente suddetto ha chiesto la decisione del proprio ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In via pregiudiziale, va rimarcato che il Ministero dell'Interno ha depositato un atto, denominato «*Nota per partecipazione ad udienza pubblica*», in cui, premettendo di non essersi costituito nei termini di legge mediante controricorso, ha specificato di aver depositato quella nota «*al fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa ai sensi*

Firmato Da: MARIA ACIERNO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 70b5f127a964ede7

dell'art. 370, comma 1, c.p.c.». Lo stesso, pertanto, deve considerarsi qui come meramente intimato.

2. I formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente, in sintesi:

I) «*Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5, comma 6, e 19 del d. lgs. n. 286/1998, degli artt. 2 e 3 Cost. e dell'art. 8 CEDU, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.*». Si contesta il decreto impugnato nella parte in cui ha rigettato la domanda di protezione speciale del [redacted] considerandolo privo di qualsivoglia condizione di "*vulnerabilità soggettiva*". Si ascrive al tribunale di avere omesso di operare il giudizio di comparazione tra il livello di integrazione raggiunto in Italia dall'odierno ricorrente e la situazione presente nel suo Paese d'origine;

II) «*Vizio di motivazione e violazione del dovere di cooperazione istruttoria (art. 8 del d.lgs. n. 25/2008), in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c.*». Si sostiene che «*Il Giudice di merito avrebbe dovuto attivare i propri poteri officiosi per verificare se la perdita della posizione lavorativa e abitativa raggiunta in Italia sia proporzionata rispetto alle condizioni di vita presenti nel Paese d'origine. Il Giudice avrebbe dovuto accertare se il rimpatrio impedisca, o meno, al ricorrente il soddisfacimento dei bisogni primari, oggi garantiti dal suo* status *di lavoratore e inquilino regolare. La motivazione del decreto appare carente laddove deduce la mancanza di vulnerabilità dalla coabitazione (temporanea) con un parente. Il Tribunale di Genova non ha indagato se tale ospitalità fosse un elemento di fragilità o, al contrario, l'espressione di una rete familiare di supporto che ha permesso al ricorrente un inserimento più veloce. Inoltre, il medesimo Giudice ha omesso di valutare se il reddito derivante dal contratto a tempo indeterminato fosse già di per sé idoneo a garantire al ricorrente una vita dignitosa e autonoma in Italia, a differenza delle prospettive di indigenza nel Paese d'origine. Tale omissione ha portato a un giudizio di vulnerabilità errato, in quanto non ha tenuto conto della capacità del richiedente di produrre reddito e di stabilizzarsi (capacità oggi confermata dal reperimento di un alloggio in locazione)*».

Firmato Da: MARIA ACIERNO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 70b5f127a964ede7

3. Va rilevato, innanzitutto, che la menzionata proposta *ex* art. 380-*bis* cod. proc. civ. ha il seguente tenore:

«*Ritenuto che, essendo la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso, priva della certificazione da parte del difensore della data di rilascio, ai sensi dell'art. 35-*bis*, tredicesimo comma, d.lgs. 25/2008, il presente ricorso per cassazione è inammissibile (Cass. Sez. Un. n. 15177/2021), né tale originaria mancanza può essere sanata da un rilascio postumo, poiché detta attestazione deve intervenire contestualmente all'atto del conferimento della procura, venendo meno, altrimenti, la sua funzione certificatoria (Cass. 27232/2020)*».

4. Il Collegio reputa esaustive e condivisibili tali conclusioni, che, pertanto, ribadisce interamente, facendole proprie, perché del tutto coerenti con quanto sancito da Cass., SU, n. 15177 del 2021 (e dalla copiosa giurisprudenza ad essa successiva. *Cfr*. Cass., SU, nn. 18486-18490 del 30 giugno 2021, nonché, *ex multis*, Cass. nn. 21607, 21602-21605, 16261, 8004-8005, 7851, 7853, 6631, 6646, 22989, 26098 e 21607 del 2022; Cass. nn. 28055 e 8790 del 2023; Cass. n. 25784 e 25748 del 2026) con riguardo alla interpretazione dell'art. 35-*bis*, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008.

4.1. Né le stesse possono considerarsi efficacemente contestate dalle argomentazioni rinvenibili nella *memoria* recante la richiesta di decisione del ricorso depositata dal difensore del ricorrente in data 11 maggio 2026, nella quale si legge soltanto che «*la procura è assolutamente valida ed efficace in quanto risulta regolarmente datata e attestata. La procura cartacea è stata conferita in data 17 febbraio 2026 e attestata prima del deposito. In data 17 febbraio il sottoscritto difensore ha autenticato contestualmente la procura del ricorrente e la data di rilascio è successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato*».

Invero, giova premettere che la procura speciale conferita, per questo giudizio di legittimità, dal [redacted] all'Avv. [redacted] reca la indicazione della data (17 febbraio 2026), la sottoscrizione dell'odierno ricorrente, la dicitura "*Per autentica*", seguita dalla sola firma del menzionato legale e, in calce, una "*Attestazione di conformità*" avente questo tenore: "*Mediante apposizione*

Firmato Da: MARIA ACIERNO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 70b5f127a964ede7

della firma digitale, l'Avv. [redacted] *dichiara che la presente copia per immagine su supporto informatico è conforme all'originale formato in origine su supporto analogico*".

L'art. 35 *bis*, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, dispone che «*la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato*» e che, «*a tal fine, il difensore certifica la data del rilascio in suo favore della procura medesima*».

La norma, dunque, richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale, regolate dagli artt. 83 e 365 cod. proc. civ., non solo il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, ma anche quello della sua certificazione e prevede una speciale ipotesi di inammissibilità del ricorso nel caso di mancata certificazione della data di rilascio da parte del difensore.

Pertanto, la procura speciale deve contenere in modo esplicito l'indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con un'unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione, che l'autenticità della firma del conferente, a pena di inammissibilità (*cfr*. Cass. SU, n. 15177 del 2021; Cass. n. 28646 del 2022), né tale originaria mancanza può essere sanata da un rilascio postumo, poiché detta attestazione deve intervenire contestualmente all'atto del conferimento della procura, venendo meno, altrimenti, la sua funzione certificatoria (*cfr*. Cass. 27232 del 2020).

La descritta procura in base alla quale è stato proposto l'odierno ricorso riporta la data del suo rilascio ma non vi è alcuna certificazione in ordine alla suddetta data, poiché dopo la firma del ricorrente segue solo la dicitura "*Per autentica*" e la firma dell'Avv. [redacted] il che certifica l'autenticità della firma, ma non la data e, segnatamente, che la procura sia stata effettivamente rilasciata in data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato siccome previsto dall'art. 35-*bis,* comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008 (cfr. Cass., SU, n. 15177 del 2021).

Firmato Da: MARIA ACIERNO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 70b5f127a964ede7

Come si legge, affatto condivisibilmente, nella recente Cass. n. 25784 del 2026, «*Le dichiarazioni contenute nella procura sono dichiarazioni di parte, mentre, in questo caso, la norma richiede che la posterità della procura sia specificamente attestata dal difensore (Cass. 33735/2024). Essendo richiesto per legge uno specifico adempimento, di cui il difensore si assume la responsabilità, esso non ammette equipollenti, sicché la posterità della procura rispetto al provvedimento impugnato può «desumersi» dal suo contenuto. La norma infatti non richiede solo la posterità della procura, ma anche una specifica autenticazione, che invero può consistere anche in un'unica firma del difensore purché specificamente riferita sia alla data che alla firma, requisito che, nel caso di specie, manca*».

Del resto, le Sezioni Unite di questa Corte, con la già menzionata sentenza n. 15177 del 2021, hanno rimarcato, tra l'altro, – preferendo il corrispondente l'indirizzo ermeneutico – la netta distinzione tra il potere di autentica conferito al difensore da quello, ulteriore, certificativo che il legislatore ha assegnato a quest'ultimo quanto alla data della procura successiva alla comunicazione. «*Siffatto potere non può, dunque, desumersi da formule ambigue tese innaturalmente ad ampliare ad altri fini il potere di autenticazione della firma, già preesistente in capo al difensore, senza stravolgere la portata semantica dell'enunciato normativo e giungere ad un risultato non consentito, né voluto dalla legge. Tale opzione interpretativa, si sostiene, non solo si muove nei binari voluti dalla Costituzione, dal diritto dell'UE e convenzionale, rientrando nelle prerogative riservata al legislatore in materia, ma neppure perviene a risultati discriminatori o contrari ai canoni di effettività e ragionevolezza. […]. Peraltro, la previsione di siffatto potere certificativo espressamente attribuito all'avvocato - a differenza che in altre ipotesi, nelle quali al potere certificatorio delle firme riconosciuto all'avvocato si affianca necessariamente l'intervento di altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato (cfr. Cass. n. 1202/2020) - si muove all'interno di un* trend *ben consolidato che ha visto nel tempo attribuire al difensore notevoli e significativi poteri di portata simile a quelli espressi dal comma 13 dell'art. 35-*bis*, cit., […]. Tendenza, quest'ultima, che scoraggia decisamente il*

Firmato Da: MARIA ACIERNO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 70b5f127a964ede7

tentativo di interpretare diversamente il dato testuale di cui al comma 13 dell'art. 35-bis, a pena di svilirne la portata, il senso fatto palese dalle espressioni utilizzate dal legislatore e lo scopo ultimo, apertamente rivolto a contenere l'uso di pratiche anomale di rilascio della procura e, dunque, il numero di ricorsi in Cassazione per effetto dell'eliminazione del grado di appello prevista dalla stessa "legge Minniti", attribuendo, in definitiva, al difensore un compito che, proprio in relazione alla appena ricordata finalità, contribuisce a garantire la legalità» (*cfr*., per fattispecie sostanzialmente analoghe, Cass. n. 32007 del 2022, Cass. n. 35652 del 2022, Cass. n. 16035 del 2023 e Cass. n. 18432 del 2023).

4.2. Né il vizio di cui si discute è sanabile tramite una procura rilasciata successivamente, posto che l'applicazione dell'art 182 cod. proc. civ. non è compatibile con la disciplina del conferimento della procura per il giudizio di cassazione che, per il disposto dell'art. 365 cod. proc. civ., richiede l'esistenza di una procura speciale valida come requisito di ammissibilità del ricorso per cassazione e, per il disposto dell'art. 366, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., che tale procura venga ad esistenza prima del ricorso e non dopo (*cfr*. Cass., SU, n. 2075 del 2024; Cass., SU, n. 37434 del 2022; Cass. n. 938 del 2023; Cass.). In termini, si veda il principio affermato da Cass. n 27232/2020 secondo il quale «*In tema di protezione internazionale è inammissibile il ricorso per cassazione munito di una procura speciale alle liti priva della certificazione da parte del difensore della data di rilascio in suo favore, prevista dall'art. 35*-bis*, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, né tale originaria mancanza può essere sanata da un rilascio postumo, a margine della memoria integrativa, poiché detta attestazione deve intervenire contestualmente all'atto del conferimento della procura, venendo meno, altrimenti, la sua funzione certificatoria*».

5. In conclusione, quindi, l'odierno ricorso di [redacted] deve essere dichiarato inammissibile, in conformità alla proposta di definizione accelerata formulata ai sensi dell'art. 380-*bis* cod. proc. civ. e tale conformità è integrale in quanto riguarda non solo l'esito del ricorso, inteso come dispositivo o

Firmato Da: MARIA ACIERNO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 70b5f127a964ede7

formula terminativa della deliberazione, ma anche le ragioni che tale esito sostengono.

Il Collegio intende qui dare continuità al principio, già enunciato da questa Corte, secondo il quale, in tema di protezione internazionale, l'inammissibilità del ricorso per cassazione derivante dalla mancata certificazione, da parte del difensore, della data di rilascio della procura *ex* art. 35-*bis*, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, formulata in sede di proposta *ex* art. 380-*bis* cod. proc. civ. e decisa in conformità, dà luogo all'applicazione del comma 3, ultima parte, della medesima disposizione, e, segnatamente, in difetto di costituzione della parte intimata, della condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 96, comma 4, cod. proc. civ., essendo il ricorrente incorso in colpa grave per avere chiesto la decisione, a fronte della proposta di definizione accelerata di inammissibilità per difetto di valida procura alle liti, senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza o dell'inammissibilità della propria iniziativa processuale (Cass. n. 19749 del 2023; Cass., SU, n. 27433 del 2023; Cass. n. 25784 del 2026). In assenza di valida costituzione della controparte, la parte ricorrente deve essere condannata, quindi, al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma pari ad € 1.000,00.

Deve darsi atto, altresì, - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (*cfr*. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115/02, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto, mentre «*spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento*».

PER QUESTI MOTIVI

Firmato Da: MARIA ACIERNO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 70b5f127a964ede7

La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto da [redacted] e lo condanna al pagamento di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta il comma 1-*bis* dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 4 novembre 2026.

La Presidente
Maria Acierno

Firmato Da: MARIA ACIERNO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 70b5f127a964ede7